



MONTEODORISIO - CH

S ANNA

T. INDIRETTA

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO

IL SEGRETARIO REGIONALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero e riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visto il Decreto Direttoriale del 9 marzo 2015 con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale al dott. Antonio Gagliardo;

Considerato che nel Comune di Monteodorisio (CH), sugli immobili censiti in catasto terreni al foglio n. 18 particella n. 4320 e fabbricato graffato, sono stati rinvenuti resti archeologici afferenti ad una struttura absidata con volta a botte di età imperiale;

Visto il D.D.R. del 17/09/2015 n. 71 con il quale è stata dichiarato l'interesse particolarmente importante degli immobili siti nel comune di Monteodorisio (CH), censiti in catasto terreni al foglio n. 18 particella n. 4320 e fabbricato graffato;

Vista la proposta di dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio formulata dalla Soprintendenza Archeologia per l'Abruzzo con nota n. 4919 del 04/08/2015;

Vista la nota n. 3411 del 27/05/2015 con la quale l'istituto competente ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di tutela indiretta ai destinatari del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

Considerato che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 e 13 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione storico-artistica;

Considerata la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche dei resti che



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO

rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 insistenti sugli immobili censiti in catasto terreni al foglio n. 18 particella n. 4320 e fabbricato graffato, (evidenziati con colore rosso nella allegata planimetria), e del contesto ambientale nel quale sono collocati, i beni rinvenuti;

Preso atto che non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in merito al procedimento;

Verificata dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, nella seduta del 15/09/2015 la necessità della salvaguardia dell'integrità e delle condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro del predetto complesso archeologico e ritenuto quindi necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti degli immobili e delle relative pertinenze censiti nel C.T. del comune di Monteodorisio (CH) al foglio 18 particelle n. 182-3518-4004-4144A-4148-4176 (terreno e fabbricato graffato)-4279-4319 (evidenziati in colore verde nella allegata planimetria), per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata che fa parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 10, 45 e 46 e succ. del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

Vista la documentazione agli atti;

DECRETA

ART.1 - Ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nei confronti degli immobili censiti al Catasto terreni del comune di Monteodorisio (CH), foglio n. 18 particelle nn. 182-3518-4004-4144A-4148-4176(terreno e fabbricato graffato)-4279-4319 (evidenziati con colore verde nella planimetria allegata) richiamati nelle premesse del presente provvedimento, sono dettate le seguenti prescrizioni:

Per gli immobili fabbricati esistenti :

sono consentite le manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati esistenti, sono inoltre consentite le ristrutturazioni e i consolidamenti, che non prevedano ampliamenti e/ o superfetazioni.

Le attività di demolizione e ricostruzione saranno consentite previa indagine nel sottosuolo da parte della Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Abruzzo e all'interno della stessa area di ingombro dei fabbricati esistenti.

Qualsivoglia attività di carattere edile o interventi sulle reti tecnologiche che interferiscano con l'area di sedime o del terreno di pertinenza del fabbricato dovrà essere preventivamente sottoposta a parere della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo.

Per tutte le attività sopraelencate dovrà essere richiesto preventivo nulla osta della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo

ART. 2 - **Per gli immobili terreni** con particella propria e per i terreni afferenti ai fabbricati su di essi insistenti, oggetto del presente decreto sono dettate le seguenti prescrizioni:

Ove lo strumento urbanistico vigente consenta interventi di nuova costruzione, questi ultimi sono ammessi per una altezza massima di mi. 7,50 dal piano di campagna all'attacco delle falde di copertura (per fabbricati con coperture inclinate) e di mi. 8,50 dal piano di campagna all'estradosso dell'ultimo solaio (per fabbricati con coperture piane).

Per qualsiasi intervento agricolo che preveda scavi al di sotto di mi. 0,40 dovrà



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO

essere acquisito il preventivo nulla Osta della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo.

Non sono consentite piantumazioni di alto fusto.

Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) o sistemazioni idraulico forestali ove necessario, dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza archeologia dell'Abruzzo,

Qualsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica e quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo.

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente decreto, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica (o con raccomandata A/R) ovvero affisso all'Albo Pretorio del Comune di Montediorisio (CH) ed allo stesso Comune. A cura del Soprintendente Archeologo dell'Abruzzo, il provvedimento verrà quindi trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore e/ o detentore a qualsiasi titolo, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'Aquila 17/09/2015

D.S.R. n. 72/2015



IL SEGRETARIO REGIONALE
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Dott. Antonio Gagliardo

COMUNE DI MONTEODORISIO (CH)



VINCOLO DIRETTO



VINCOLO INDIRETTO



IL SOTTINTENDENTE

N=47700

E=32500

1 Particella: 4320

Comune: MONTEODORISIO
Foglio: 18
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
29-Jan-2015 15:05
Prot. n. T193459/2015